

## LINEE GUIDA PER I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E TIROCINI DI INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO PROMOSSE DALLA PROVINCIA DI PADOVA MEDIANTE I PROPRI CENTRI PER L'IMPIEGO

Approvate dalla Commissione Provinciale del Lavoro in data 11/11/11 e fatte proprie dalla Giunta Provinciale con Delibera del 22/11/2011

Strategia per l'elaborazione di una policy provinciale di miglioramento degli stage che ne incrementi i contenuti e faccia diventare lo stage effettivamente un trampolino per l'assunzione di molti dei nostri giovani.

Il tirocinio è ritenuto uno strumento strategico per far entrare in contatto diretto i giovani con il mondo del lavoro, tanto più nell'attuale situazione di crisi e di instabilità economica che ha rallentato in maniera significativa le opportunità di assunzione.

Per quanto attiene ai tirocini formativi e di orientamento e di inserimento e reinserimento lavorativo promossi dai Centri per l'Impiego della Provincia di Padova, tenuto conto che essi sono rivolti agli inoccupati e ai disoccupati con durata massima di sei mesi, e che sarà data priorità alle aziende che abbiano prodotto l'apposita vacancy on-line mediante il Portale Lavoro e Formazione, al fine di valorizzare tale istituto giuridico migliorando l'occupabilità / occupazione dei giovani (che rappresentano la quasi totalità dei tirocinanti) e quindi la possibilità di ottenere dopo il tirocinio un rapporto di lavoro, **la Provincia utilizzerà i seguenti criteri:**

- 1- tutti i tirocini promossi dai CPI devono prevedere una borsa lavoro o un rimborso spese forfettario di importo minimo di € 300 per i non laureati e di € 400 per i laureati, al fine di garantire risorse minime per il giovane ed evitare che lo stesso per quanto riguarda gli spostamenti ed il vitto possa pesare sulla famiglia. In luogo della borsa lavoro, il soggetto ospitante potrà proporre corsi altamente qualificati economicamente quantificati. Il datore di lavoro ospitante può derogare a tale obbligo per il primo mese del tirocinio ritenendosi lo stesso finalizzato all'orientamento e alla conoscenza dell'organizzazione aziendale. Sono esclusi dall'osservanza di tale criterio le Pubbliche Amministrazioni e i tirocini riferiti ai disabili.
- 2- i Centri per l'Impiego promuoveranno esclusivamente tirocini che abbiano un effettivo contenuto di orientamento e formativo (saranno escluse quindi tutte le qualifiche generiche come ad esempio: addetto alle pulizie, operaio generico ecc., ) per impedire, oltre che una distorsione dell'istituto del tirocinio che deve orientare e formare, che i tirocinanti possano essere impiegati per la sostituzione di personale da adibire con rapporto di lavoro per mansioni di basso livello o in sostituzione di personale dipendente assente per maternità, ferie, malattia, ecc..
- 3- i Centri per l'Impiego promuoveranno con lo stesso datore di lavoro nuovi tirocini, solo se dall'esame delle CO Veneto dei due anni precedenti la data della

richiesta, risulti che ai precedenti tirocinanti che hanno concluso il rapporto di tirocinio, sia stato garantito almeno nella misura del 30% di essi, un successivo rapporto di lavoro (anche di co.co.pro) di almeno 8 mesi (questa è la misura di progetti regionali che prevedono il reimpiego di particolari categorie di lavoratori). Inoltre qualora l'azienda abbia instaurato rapporti di tirocinio nei due anni precedenti alla richiesta, dovrà essere verificato dal CPI se oltre a rapporti di tirocinio, l'azienda abbia assunto nei predetti due anni lavoratori con regolare contratto di lavoro.

Quanto sopra per evitare che il tirocinio formativo e di orientamento assuma carattere distorsivo rispetto alla volontà del legislatore e rischi di divenire uno strumento sostitutivo e a basso costo del contratto di lavoro;

- 4- i CPI non promuoveranno con la stessa azienda (o con aziende appartenenti allo stesso gruppo) e lo stesso lavoratore più di un tirocinio (per evitare che il tirocinio surroghi il contratto di lavoro vero e proprio)
- 5- i CPI eviteranno di concordare proroghe del tirocinio se non motivate da particolari e documentate esigenze del progetto (per esempio lunga assenza per malattia del tirocinante, significativo cambiamento dell'organizzazione aziendale, sospensione dell'attività per crisi, ecc) e solo se concordate formalmente con il tirocinante e comunque sempre entro la durata massima di sei mesi.
- 6- I CPI non promuoveranno tirocini presso aziende che hanno in corso durante i periodi di sospensione dal lavoro, CIGO, CIGS, cassa in deroga, salvo che i tirocini non vengano promossi per qualifiche e mansioni diverse da quelle dei sospesi.
- 7- I CPI non promuoveranno tirocini per le aziende che hanno posto in mobilità nei sei mesi precedenti personale per la medesima qualifica e mansione dei lavoratori licenziati.
- 8- Qualora il datore di lavoro risulti inadempiente rispetto alle disposizioni di cui ai punti precedenti, i Centri per l'impiego sospenderanno l'attività di promozione dei tirocini per il predetto datore di lavoro per la durata di un anno.
- 9- La Provincia si riserva di promuovere ugualmente i tirocini in assenza dei requisiti di cui ai punti che precedono, qualora emergano elementi che complessivamente valutati facciano ritenere il tirocinio caratterizzato da elevata qualità.
- 10- i CPI si impegnano a monitorare i tirocini promossi sia mediante verifiche in itinere sia mediante somministrazione finale di questionario telefonico sull'esito del tirocinio al tirocinante e separatamente all'azienda ospitante.
- 11- i CPI promuovono il tirocinio solo se l'azienda si impegna all'affiancamento del tirocinante con un tutor professionalmente preparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato esclusi gli apprendisti. In caso di liberi professionisti o di datori di lavoro senza dipendenti il tutoraggio deve essere garantito formalmente e concretamente dal titolare stesso dell'azienda o dello studio professionale.
- 12- i CPI si impegnano a far rilasciare dall'azienda ospitante una attestazione delle esperienze acquisite durante il tirocinio.

La Provincia attiverà in sinergia con altre Istituzioni, con le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti partecipanti al network provinciale e con le strutture del fondo straordinario di solidarietà sociale, tutte le iniziative intese a favorire la trasformazione del tirocinio in rapporto di lavoro stabile.

Le presenti linee guida si adegueranno, in ogni caso, al regolamento regionale sull'art. 41 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, attualmente in fase di elaborazione.

Per dare uniforme applicazione alle linee guida e rendere più semplificato il processo relativo all'avvio dei tirocini promossi dai CPI, la Provincia promuoverà la stipula di convenzioni quadro a livello provinciale con tutte le associazioni datoriali, con i consulenti del lavoro e con le agenzie per il lavoro che hanno aderito al Network (ex art. 4, comma 4, DM 142/98).